

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7306 del 23/12/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i.: adozione della modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato in Comune di Langhirano (PR), via Don Corchia 17, richiesta dall'impresa Gamma Pack S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7610 del 23/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE:

l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 57825 del 31/08/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 del 11/03/2015 all'impresa Gamma Pack S.p.A. per lo stabilimento ubicato in Via Don Corchia, 17 Comune di Langhirano (PR), comprende i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

con Provvedimento conclusivo prot. n. 10592 del 26/05/2022 che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1904 del 14/04/2022 emessa da Arpae SAC di Parma, il SUAP del Comune di Langhirano ha modificato l'AUA rilasciata con Provvedimento all'interno del permesso a costruire 7/2015 del 11/03/2015, aggiungendo il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

con Provvedimento conclusivo prot. n. 18438 del 29/08/2023 che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3739 del 21/07/2023 emessa da Arpae SAC di Parma, il SUAP del Comune di Langhirano ha modificato l'AUA rilasciata con Provvedimento all'interno del permesso a costruire 7/2015 del 11/03/2015 e s.m.i.;

con Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2024-4330 del 05/08/2024 Arpae SAC di Parma ha modificato l'AUA rilasciata con Provvedimento all'interno del permesso a costruire 7/2015 del 11/03/2015 e s.m.i.;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Langhirano in data 06/10/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 178885 del 09/10/2025 – pratica Sinadoc 2025-32059 - pratica SUAP 338/2025 dal legale rappresentante dell'impresa Gamma Pack S.p.A. (P.IVA 00422910349), con sede legale nel Comune di Langhirano (PR) in via Don Corchia, 17 per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di imballaggi in plastica per alimenti svolta presso l'impianto ubicato in via Don Corchia, 17 Comune di Langhirano (PR) relativamente ai seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a V.I.A.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009* e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota prot. n. 185875 del 20/10/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con prot. 190231 del 27/10/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota prot. n. 192999 del 30/10/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito al titolo emissioni in atmosfera con prot. n. 218062 del 10/12/2025, depositata agli atti, i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - il parere di competenza di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 193881 del 31/10/2025, depositato agli atti;
 - il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 194697 del 03/11/2025, depositato agli atti;
 - il parere in merito al titolo abilitativo scarichi idrici espresso da IRETI S.p.A. con nota prot. n. 198401 del 07/11/2025;
 - il parere espresso dal Comune di Langhirano in merito ai titoli abilitativi scarichi idrici ed impatto acustico con nota prot. n. 228510 del 22/12/2025, depositato agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Langhirano in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica e contestuale rinnovo dell'AUA a favore dell'Impresa Gamma Pack S.p.A., P.IVA 00422910349, per l'esercizio dell'attività di produzione di imballaggi in plastica per alimenti da realizzare in Comune di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. DI RINNOVARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Gamma Pack S.p.A., P.IVA 00422910349 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Langhirano (PR) via Don Corchia, 17 che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Scarichi idrici	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Langhirano
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Impatto acustico	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Langhirano

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 57825 del 31/08/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 del 11/03/2015 che deve intendersi revocata;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A Scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *"Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *"Allegato E impatto acustico".*
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di TRASMETTERE la presente determina di modifica sostanziale e rinnovo dell'AUA al SUAP del Comune di Langhirano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Langhirano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore tecnico: Tommaso Taticchi

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque pioggia/dilavamento in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-32059
	Gamma Pack S.p.A. stabilimento di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI - D.G.R. n. 286 del 14/02/2005 - D.G.R. n. 1860 del 18/12/2006; - la Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 di ATO2: <i>"Regolamento del servizio di fognatura e depurazione"</i>.	
PARTE DESCRITTIVA Premesso: - che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento; - che i reflui terminali confluiscono al depuratore di Langhirano; - che l'insediamento interessato svolge attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: Reg. Lavorazione Plastica Poliuretano e Vetoresina; - che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di PRIMA PIOGGIA. La modifica proposta consiste nell' inserimento cautelativo di una vasca per la separazione dei granuli di polimeri, utilizzati nel ciclo produttivo, a valle di una nuova area di stoccaggio in silos. Il progetto non comporta una modifica tale da rilasciare un nuovo parere di conformità per lo scarico S1 in oggetto, classificato di prima pioggia; restano pertanto valide le prescrizioni contenute nel parere di conformità prot. RT007556-2020-P del 16/03/2020.	
PRESCRIZIONI del Comune di Langhirano sopra citato che recepisce il parere del Gestore del S.I.I. IRETI SpA del 07/11/2025 prot. n. 198401 che conferma il parere precedentemente espresso prot. RT007556-2020-P del 16/03/2020: 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. 2) Dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione; 3) La determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di	

un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idonea da IRETI SpA. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato su apposito modulo della ditta;

- 4) È vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 5) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 6) **Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.**
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) **Gli effluenti in progetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali;**
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

PLANIMETRIA

Planimetria generale impianti fognari.



Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-32059
	Gamma Pack S.p.A. stabilimento di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI - la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).	
PARTE DESCRITTIVA Considerato che: - la Ditta risulta autorizzata dal SUAP del Comune di Langhirano all'interno del permesso a costruire 7/2015 del 11/03/2015; - l'attività industriale prevede "Produzione imballaggi in plastica (film flessibile)"; - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - è stato dichiarato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate; - la ditta dichiara - sostituzione dell'estrusore che convoglia ad oggi in E1 – Aspirazione testa estrusore, riattivazione emissione E1 bis – Aspirazione trattamento corona - nuova emissione E29 – Aspirazione silos materie prime, - è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: EMISSIONE IT1 "Caldaia spogliatoi"(potenzialità 29 kW) EMISSIONE IT2 "Caldaia camera riscaldata"(potenzialità 32 kW) EMISSIONE IT3 "Caldaia palazzina uffici"(potenzialità 74 kW) - è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Emissioni ex art. 272 c.1 D.Lgs. 152/06 s.m.i.

EMISSIONE E13 **Bruciatore forno essiccazione estrusore (420 kW)**
EMISSIONE E16 **2- Bruciatori essiccazione macchina da stampa (272 kW)**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissioni ex art. 269 D.Lgs. 152/06 s.m.i.

EMISSIONE N. E1 **Aspirazione testa estrusore**
emissione modificata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E1bis
emissione modificata

Aspirazione trattamento corona

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento dell'ozono prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	860	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
Ozono	1	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E4 **Aspirazione macinazione sfridi**
emissione autorizzata

temporaneamente sospesa (con comunicazione inviata dalla Ditta all'ARPAE in data 18/12/2023)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	2500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

ESTRUSIONE COATING

EMISSIONE N. E5 Aspirazione sili m. p. *emissione autorizzata*

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	1200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E6 Aspirazione silos PA *emissione autorizzata*

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E6 bis Aspirazione capelli d'angelo

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	3600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E7 Aspirazione trasporto pneumatico

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Portata massima tal quale:	850	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E8 Aspirazione testa estrusore piana (cast)

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	3000	Nm ³ /h
Portata massima tal quale:	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E10 Aspirazione testa estrusore coating

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E12 Aspirazione trattamento corona
emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento dell'ozono prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
ozono	1	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E13 Aspirazione applicazione ed essiccazione colla e fase di accoppiamento
emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (C..O.V. espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E14 Aspirazione macinazione

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. E25 – 26 – 27 – 28 Ventilatori ambientali reparto estrusione

emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	7	m

STAMPA E ACCOPPIATRICE

EMISSIONE N. E15 Aspirazione trattamento corona fase stampa e nuova accoppiatrice Rotomec
emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento dell'ozono prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima (fase stampa)	1700	Nm³/h
Portata massima (entrambe le fasi)	4700	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
<u>Fase tratt. corona</u>		
ozono	1	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E16: - "POST COMBUSTORE"
emissione autorizzata

I gas che si generano nelle fasi di stampa, devono essere captati ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento delle sostanze volatili prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	24000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	10	m
Composti Organici Volatili (C..O.V. espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

L'impianto di combustione catalitica dovrà essere costruito in modo da garantire i seguenti parametri operativi:

Temperatura di ossidazione	≥ 1023 [°K]
Tempo di permanenza	$\geq 0,8$ s
Tenore libero di Ossigeno nell'effluente umido	$\geq 6\%$

ed inoltre la Verifica della resa di abbattimento delle Sostanze Organiche Volatili, dovrà essere $\geq 90\%$ per concentrazioni alle emissioni superiori a 10 mg/Nm^3

EMISSIONE N. E18 - E18 bis - E19 Ventilatori ambientali reparto saldatura
emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	330	giorni
Altezza minima:	6	m

EMISSIONE N. E23 Aspirazione nuova accoppiatrice (Accoppiatrice Rotomec)
emissione autorizzata

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
Composti Organici Volatili (C..O.V. espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. E29 Aspirazione n.8 silos materie prime
emissione nuova

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	7	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E1, E1bis, E29** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1, E1bis, E29 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1, E1bis, E29 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta

in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate**:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 – E1bis - E4 – E6bis – E8 – E10 – E12 – E13 – E14 – E15 – E16 – E23 - E29 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti afferenti alle emissioni E13 ed E16 il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 3 Allegato III Parte Quinta DLgs. 152/06 smi, la conformità dell'impianto è verificata se:

Fase stampa

input di solvente	100 000 kg/anno
emissioni diffuse (20%)	20 000 kg/anno
emissioni convogliate	8 000 kg/anno
emissioni totali	28 000 kg/anno

Fase accoppiamento

input di solvente	14 000 kg/anno
emissioni diffuse (20%)	2 800 kg/anno
emissioni convogliate	1 120 kg/anno
emissioni totali	3 920 kg/anno

Il Gestore in conformità alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, una volta all'anno fornisce all'Autorità Competente i dati che consentono di verificare la conformità dell'impianto (Piano solventi).

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	GAMMA-PACK S.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	00422910349
Sede legale:	Via Don Corchia n.17 Langhirano
Sede locale impianti:	Via Don Corchia n.17 Langhirano
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione di imballaggi in materie plastiche
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime utilizzate (prodotti impiegati nei cicli di stampa, accoppiamento e lavaggio)
Indicatore 2:	Consumo di solventi
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	114078 kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	330
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	302 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	1342
Ossidi di azoto (NO _x):	1680
Monossido di carbonio (CO):	500
Biossido di carbonio (CO ₂):	1280000
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	25887
Ozono (O ₃):	40

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "*Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*" contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Planimetria dei punti emissivi allegato al presente atto quale parte integrante.
--------------------	--

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

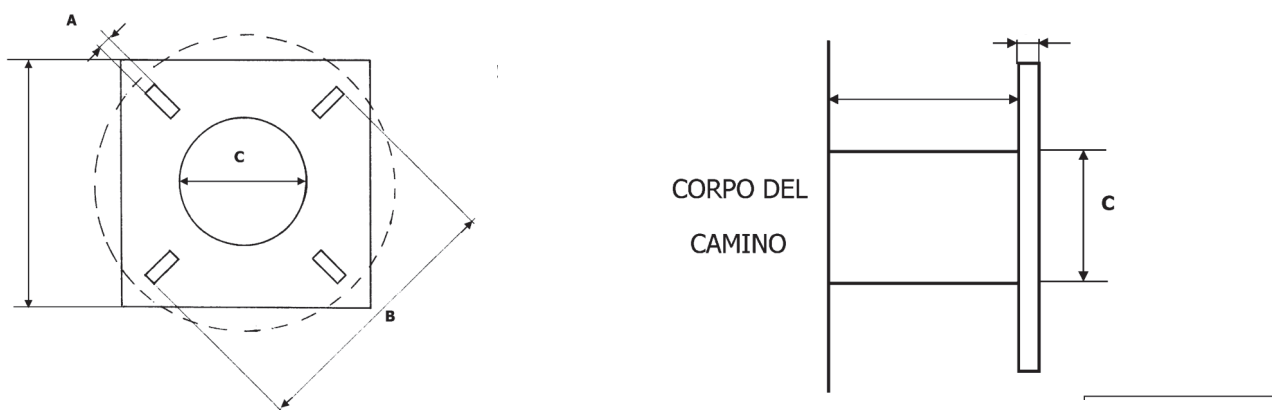
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

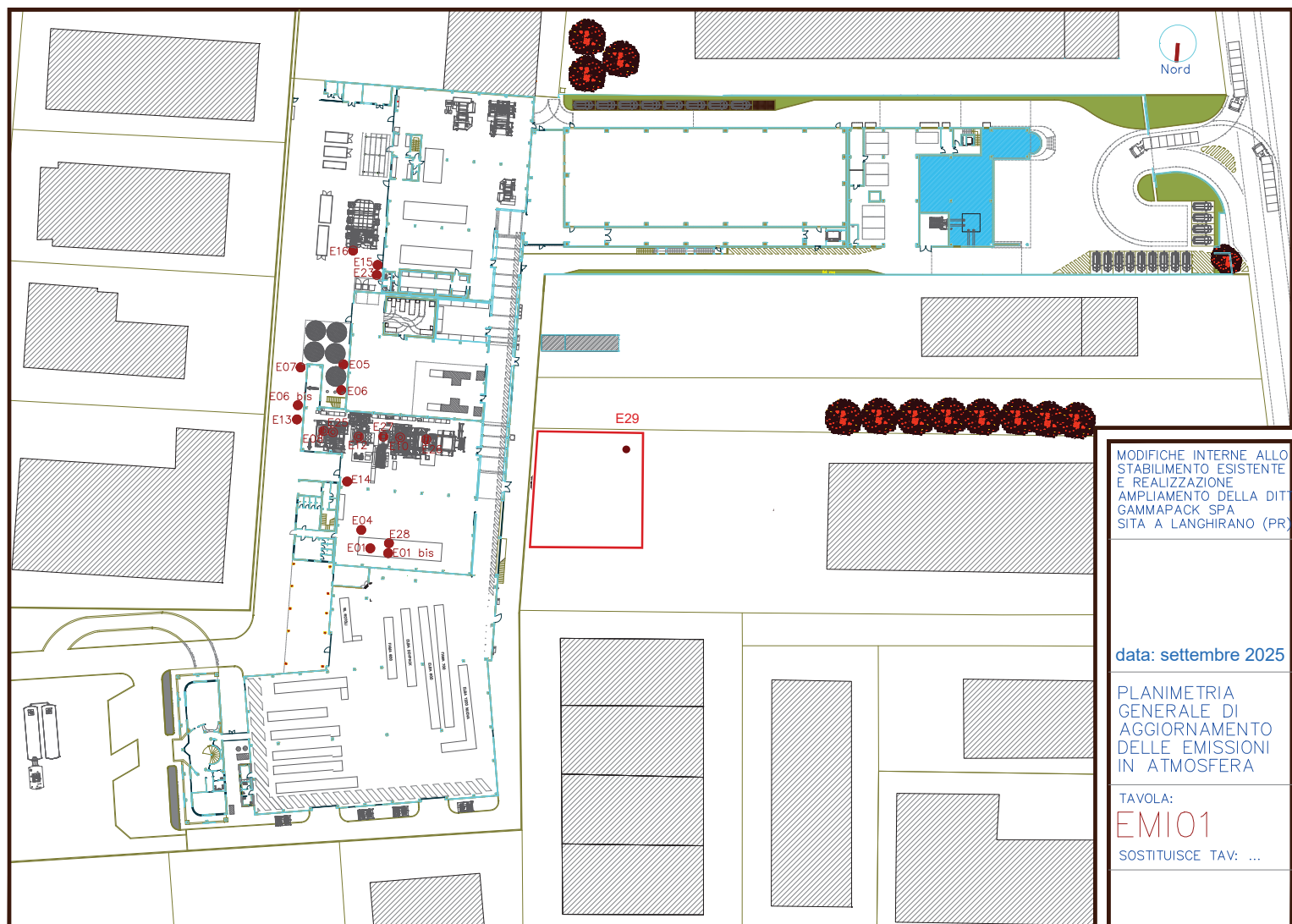
Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



MODIFICHE INTERNE ALLO
STABILIMENTO ESISTENTE
E REALIZZAZIONE
AMPLIAMENTO DELLA DITTA
GAMMAPACK SPA
SITA A LANGHIRANO (PR)

data: settembre 2025

PLANIMETRIA
GENERALE DI
AGGIORNAMENTO
DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA

TAVOLA:

EMIO1

SOSTITUISCE TAV: ...

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-32059
	Gamma Pack S.p.A. stabilimento di Langhirano (PR), Via Don Corchia, 17
	L'impresa ha presentato, allegata all'istanza di AUA, il documento di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI - Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Langhirano.	
PRESCRIZIONI del Comune di Langhirano acquisito nulla osta di Arpae ST del 10/12/2025 prot. n. 218803, come di seguito citato: <i>"...Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali a seguito della modificazione in oggetto, che ritengono rispettati i limiti assoluti di immissione diurni e notturni sul confine aziendale nord-ovest e del criterio differenziale per il periodo diurno al ricettore, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE all'istanza in oggetto, nel rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica..."</i>	
Prescrizioni di carattere generale La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: • le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; • l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; • deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.